

LEGGI CINEMA, GLI INVESTIMENTI DELLE TV

share

Stefano Radice



Approvate dal Cdm le disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

"Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n.220" è il titolo del decreto legislativo approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri e che riguarda il tema degli investimenti e della programmazione di cinema italiano ed europeo in Tv. «Il decreto - si legge nel testo del Governo - mira alla razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi», sulla base di alcuni specifici criteri:

- introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee;
- adeguarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione;
- rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere;

- prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta;
- provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti alla promozione delle opere europee e italiane;
- prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

In particolare, riguardo agli obblighi annuali di programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi-lineari, «è definita una quota generale di riserva prevista per le opere europee (la maggior parte del tempo di trasmissione escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite), pari al 53% per tutti gli operatori per il 2019 ed elevata al 56% per il 2020 e al 60% a partire dal 2021. È previsto, inoltre, sempre a partire dal 2019, che per le opere di espressione originale italiana sia riservata una sotto-quota degli obblighi di programmazione di opere europee pari alla metà per la concessionaria del servizio pubblico e a un terzo per tutti gli altri operatori». Con riferimento alla fascia oraria 18-23 (il cosiddetto prime time), il decreto prevede che «il 12% della programmazione settimanale della concessionaria di servizio pubblico, il 6% per gli altri operatori, sia riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Per la sola concessionaria di servizio pubblico la metà di questa quota deve essere destinata a opere cinematografiche».

Per quanto riguarda gli obblighi d'investimento dei fornitori diversi dalla concessionaria di servizio pubblico: «1) si conferma la base degli introiti netti annui per il calcolo degli investimenti richiesti; 2) la quota di investimento in opere europee è mantenuta al 10% per il 2018, elevata al 12,5% nel 2019 e al 15% a partire dal 2020. Per il 2018 la quota è riferita interamente a opere prodotte da produttori indipendenti, mentre per il 2019 e dal 2020, a queste ultime opere sono riservati i cinque sesti delle quote previste; 3) all'interno di tale quota, le suddette emittenti riservano ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana una sotto-quota non inferiore al 3,2% dei propri introiti netti annui nel 2018, come oggi, del 3,5% nel 2019, del 4% a partire dal 2020 e del 4,5 a partire dal 2021».

Per quanto riguarda gli obblighi d'investimento della concessionaria del servizio pubblico:

- è confermata la base, per il calcolo degli investimenti richiesti, dei ricavi complessivi annui derivanti dal canone, nonché dei ricavi pubblicitari connessi alla stessa (al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi);
- la quota di riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee è pari ad almeno il 15% dei ricavi complessivi annui. Tale quota è elevata al 18,5% dal gennaio 2019 e al 20% dal 2020. Per il 2018 la quota è riferita interamente a opere prodotte da produttori indipendenti, mentre per il 2019 e dal 2020, a queste ultime opere sono riservati i cinque sesti delle quote previste;
- all'interno della quota complessiva prevista per le opere europee, il decreto riserva per il 2018 direttamente alle opere cinematografiche italiane la quota minima del 3,6% dei ricavi complessivi

netti, come oggi. Tale percentuale è innalzata al 4% per il 2019, del 4,5 nel 2020 e del 5 % a decorrere dal 2021.

«Il decreto introduce anche, sempre a partire dal 2019 e quindi in anticipo rispetto alla normativa europea in corso di approvazione, obblighi stringenti di programmazione e di investimento per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, cosiddetti *Over-The-Top* (OTT). Infine, si specificano con maggior chiarezza i compiti assegnati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quelli a essa assegnati in via generale e si inaspriscono le sanzioni, oggi previste in misura variabile tra i 10.000 e i 250.000 euro, che salgono da 100.000 a 5.000.000 di euro ovvero sino all'1% del fatturato, quando il valore di tale percentuale è superiore all'importo di 5.000.000 di euro».